



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

□ □ □ □ □

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 26/11/2025

OGGETTO:“REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024” .

L'anno **duemilaventicinque(2025)** il giorno **ventisei (26)** del mese di **Novembre** dalle ore 9:30 e ss.,in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**,si è riunito,su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale del **18/11/2025 n. 63566**, notificata a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'inizio della seduta, risultano presenti/assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	N.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	STUPPIA Salvatore		X	9	CRAPAROTTA Pietro		X
2	VIOLA Vincenza	X		10	ITALIA Maria	X	
3	CELIA Girolamo Giuseppe	X		11	STALLONE Antonino	X	
4	ERRANTE PARRINO Giuseppe		X	12	SAMMARTANO Francesco Giuseppe Rosario	X	
5	VIVONA Barbara Anna Rita		X	13	ROCCOLINO Salvatore		X
6	DI BELLA Monica	X		14	MILAZZO Rosalia		X
7	MARCHESE Gabriella	X		15	IMPALLARI Giovanni	X	
8	CATALANOTTO Gaspare		X	16	PELLERITO Vita Alba	X	

Presiede l'adunanza il Presidente,**Celia Girolamo Giuseppe**.

Partecipa il **Vice Segretario, Avv. Simone Marcello Caradonna**.

Consiglieri assegnati n. 16 – in carica n. 16 – **Presenti n. 9 – Assenti n. 7(Stuppia, Errante Parrino, Vivona, Catalanotto, Craparotta, Roccolino e Milazzo)**.

Il **Presidente del Consiglio** alle ore **17.13** riapre la seduta e invita il **Vice Segretario Avv. Marcello Simone Caradonna** a procedere all'appello nominale all'esito del quale risultano:

Presenti: Viola, Celia, Di Bella, Marchese, Italia, Stallone, Sammartano, Impallari e Pellerito.

Assenti: Stuppia, Errante Parrino, Vivona, Catalanotto, Craparotta, Roccolino, Milazzo.

E' presente in Aula il **Dott. Antonino Di Como**, Responsabile del Settore di Programmazione Finanziaria del Comune.

Il **Presidente**, in considerazione che il numero dei presenti (9) è tale da determinare la validità della seduta, nomina scrutatori i Consiglieri: **Sammartano, Stallone e Impallari** in seguito passa alla trattazione del 5° punto all'o.d.g. recante: **“Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024”**. Legge i pareri favorevoli della III Commissione Consiliare e quello dei Revisori dei Conti.

La Consigliera **Di Bella** chiede l'intervento di un componente della III Commissione Consiliare al fine di dare al Consiglio maggiori chiarimenti. Allo stesso tempo chiede al Dott. Di Como se la delibera è un atto propedeutico al Bilancio. Il **Dott. Di Como** nel merito risponde negativamente.

La **Consigliera Italia** espone i lavori della III Commissione Consiliare che ha esitato la delibera. Informa che è prevista una procedura di revisione ordinaria e una ricognizione delle partecipate ogni annualità entro il 31 dicembre di ogni anno. Precisa, altresì, che non c'è stata nessuna necessità di razionalizzazione, alienazione o dismissione delle partecipate. Elenca la SRR Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni e FLAG “Il sole e l'azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata” Società Consortile Cooperativa, le percentuali di partecipazioni del Comune e le relative finalità. Al riguardo informa che la SRR è obbligatoria perché gestisce la gestione dei rifiuti, mentre il FLAG il Sole e l'Azzurro si propone di valorizzare gli interventi in materia di pesca e sviluppo sostenibile correlato con lo sviluppo turistico. Comunica che è stato concesso un finanziamento di oltre due milioni di euro per l'incremento dello sviluppo della pesca e, pertanto, vista la normativa, non può cessare l'attività prima dell'attuazione completa di questo piano di sviluppo.

La **Consigliera Di Bella** chiede al **Dott. Di Como** perché effettuare la ricognizione al 31/12/2024 e non fino al 2025, il rapporto del Comune con il Consorzio Legalità e Sviluppo e si sono appianate le posizioni di debito freddo nei confronti della SRR.

Il **Dott. Di Como** risponde che i dati contabili effettivi riguardano sempre quello dell'anno precedente, lo stesso per i rendiconti. Nel 2026 saranno approvati i dati contabili del 2025. Fa presente che Il Consorzio Legalità e Sviluppo è una partecipata che può essere inserita ma non esiste obbligatorietà. Nel Consorzio non c'è una quota fissa definita da azioni o da quote come la SRR, ma una quota che il Comune eroga ai Consorzi per garantirne il funzionamento e tale quota viene determinata annualmente in sede di approvazione di bilancio. Riguardo i rapporti creditori/debitori con le SRR comunica che saranno definiti sia con il GAL sia con il Consorzio. Sulla definizione dei rapporti creditori/debitori con la SRR evidenzia che ci sono ancora qualcosa da chiarire, ovvero aspetti che la SRR contesta ma che all'Ente risultano già liquidati e pagati e con molta probabilità si riuscirà a chiudere entro questo esercizio finanziario.

La **Consigliera Di Bella** chiede al **Dott. Di Como** se sono presenti contestazioni pure con il FLAG.

Il **Dott. Di Como** risponde che relativamente al FLAG ci sono quote associative annuali, finalizzate alla realizzazione di determinati progetti, come cofinanziamento, ancora non pagate. Per quanto riguarda il Consorzio Trapanese Legalità e Sviluppo informa che non sono state pagate le quote associative annuali, a causa prima del dissesto finanziario e in seguito per il grave problema di mancanza di risorse.

Il **Presidente** in seguito, su richiesta, dà la parola alla **Consigliera Pellerito**. La Consigliera afferma che quando si deve valutare se mantenere o dismettere i rapporti con le partecipate sarebbe necessaria un'analisi sul costo/benefici. Quindi riguardo l'adesione a queste partecipate chiede al **Dott. Di Como** quanto costa all'Ente la partecipazione al FLAG, qual è il ritorno economico e inoltre quali sono stati i progetti promossi per il 2024 e siano stati finanziati.

Il **Dott. Di Como** risponde che riguardo i progetti che sono stati realizzati con le risorse economiche del FLAG, che partecipa anche all'attività operativa e gestisce anche gli appalti, la domanda va posta agli Uffici Tecnici che hanno gestito e seguito le procedure. Relativamente al rapporto costi/benefici dichiara che l'Ente non deve far fronte a nuovi costi, in quanto se si finalizza tutto all'oggetto dell'atto deliberativo non si parla di costi aggiuntivi, ma di dismissione o mantenimento di quote sociali. La quota sociale del FLAG è stata già

liquidata e pagata e tali somme vengono impiegati per la gestione dei servizi che ci offrono. Inoltre, vengono richieste alcune quote associative nel momento in cui si chiede un cofinanziamento per alcuni progetti.

Il **Consigliere Sammartano** chiede al **Dott. Di Como** se le somme già pagate ritornano all'Ente in caso di dismissione.

Il **Dott. Di Como** risponde che in questo caso le somme devono essere comunque incassate per il loro valore da parte dell'Ente.

Il **Consigliere Sammartano** chiede inoltre se la competenza riguardo un'eventuale dismissione dipenda da una proposta che deve partire dalla Giunta o dal Consiglio, ovvero chi stabilisce l'opportunità di mantenere o dismettere una partecipazione.

Il **Dott. Di Como** risponde che sono le normative a stabilirlo, nella fattispecie l'art. 20 del TUSP. Nel caso del Comune di Castelvetro la partecipazione alla SRR è costituita da una normativa Regionale, mentre per il FLAG la partecipazione non può essere dismessa fino a quando non sono state utilizzate tutte le risorse assegnate dai finanziamenti e quindi fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Non essendoci altre domande, il **Presidente** ringrazia il **Dott. Di Como** che lascia la seduta e successivamente pone ai voti la proposta di deliberazione avente a oggetto: **“Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024”**.

La votazione, su richiesta della **Consigliera Di Bella**, avverrà per appello nominale, all'esito della quale risultano **n. 9 voti favorevoli su 9 Consiglieri** presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti **con n. 9 voti favorevoli su n. 9** Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori precedentemente nominati

DELIBERA

di approvare all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente a oggetto: **“Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024”**.

Alle ore **17.39** il Presidente scioglie la seduta.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente

F. to Celia Girolamo Giuseppe

Il Consigliere Anziano

F. to Viola Vincenza

Il Vice Segretario

F. to Avv. Caradonna Simone Marcello

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art.12 comma2° della L.R.44/91

Castelvetrano, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

Dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma1°, della L.R. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE



Città di Castelvetro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I DIREZIONE - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PERSONALE

OGGETTO: trasmissione proposte di deliberazioni consiliari aventi ad oggetto:

- "Ratifica variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027 adottate, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.O.E.L., dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 192 del 18.09.2025";
- "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024".

Al Segretario Generale

e, p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

LORO SEDI

Si trasmettono, in allegato e per gli adempimenti di Sua competenza, le proposte di deliberazione evidenziate in oggetto significando che, al fine di rispettare i termini di legge, le stesse devono essere approvate, rispettivamente, entro il 17.11.2025 ed entro il 31.12.2025.

Cordialità.



IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE
Dott. Andrea Antonino Di-Como



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024.

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con deliberazione

n. _____

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91:

- ☐ NO
☐ SI

Li _____

L'ASSESSORE RELATORE

Li _____

L'UFFICIO PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 12.09.2025

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 12.09.2025

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA:

€ _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nello specifico:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) ottimizzazione e valorizzazione dell'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ovvero di un

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione e/o alienazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- 7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 8) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all' art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e

soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi delle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.;

VISTA la revisione straordinaria della partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016, con la quale si è dato atto che per le sotto-elencate società partecipate dal Comune di Castelvetro non è stata adottata nessuna determinazione di razionalizzazione, di dismissione e/o alienazione della quota societaria:

- S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni, società costituita per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, di cui l'ente detiene il 21,19% del capitale sociale;
- FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa, di cui il Comune detiene il 20,45% del capitale sociale. È stata costituita per le finalità di incentivazione di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca. L'attività è finanziata con fondi europei - Bando di attuazione - Asse IV, Misura 4.1 del fondo europeo della pesca;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 20 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle partecipazioni;

PROPONE

al Consiglio Comunale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016, di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2024 dal Comune di Castelvetro accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle partecipazioni;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo");
- 4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del sopracitato Decreto correttivo.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

COMUNE DI CASTELVETRANO



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
ORGANO DI REVISIONE

Allegato B Verbale n. 23 del 22.09.2025

**Parere alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione
partecipazioni possedute al 31.12.2024**

Il Collegio dei Revisori,

Visto l'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE" e suoi allegati trasmessi dal Responsabile della Direzione I in data 15.09.2025 tramite pec Prot. 49382;

Preso atto che si intende mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

- 1. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI** - con una quota societaria pari al 21,19 % dei titoli azionari;
- 2. FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa** con una partecipazione corrispondente al 20,45% del capitale sociale.

Preso atto che NON si rende necessario intraprendere alcuna azione di razionalizzazione ;

Esprime,

per quanto di propria competenza, parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera in esame, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

Dott. Clelia Mogavero - Presidente -



**PETROLO
CONCETTA**

Dott. Concetta Petrolo - Componente -

Dott. Felice Carlo Sgro' - Componente -



Firmato digitalmente da:
CARLO FELICE SGRO'
Firmato il 22/09/2025 12:41
Serial Certificate: 8422046275/505-033260433 / 02/26/2024
Valido dal 21/11/2023 al 23/11/2028
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



Città di Castelvetro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE I

Allegato "A" alla deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024"

Relazione sulle società partecipate finalizzata alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2024, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premessa

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pertanto, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ottimizzazione e valorizzazione dell'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

L'art. 24 del T.U.S.P. prevede che entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ai fini in questione devono essere alienate od oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, pertanto, devono essere attentamente valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

LE PARTECIPATE DELL'ENTE

Le partecipazioni detenute da questo Comune al 31.12.2024 che possono essere oggetto di procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie sono le seguenti:

1. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

2. FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa.

La prima società, è stata costituita in attuazione di specifiche normative, attinenti le gestione di servizi pubblici essenziali quali quelli relativi alla raccolta rifiuti del territorio.

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

La partecipazione azionaria di questo comune nella società in argomento, nasce per espressa indicazione normativa e precisamente dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alle S.R.R. l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. Considerato, per quanto sopraesposto, che la società è stata costituita per ottemperare a specifiche disposizioni di legge non sussistono i presupposti per attivare procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente.

La S.R.R. ha avuto inizio il 10/01/2012 ed avrà durata fino al 31/12/2030 è stata costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i COMUNI DI CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, GIBELLINA, MAZARA DEL VALLO, PARTANNA, POGGIOREALE, SALAPARUTA, SALEMI, SANTA NINFA, VITA, PETROSINO e LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.

La quota societaria del Comune di Castelvetro è pari al 21,19 % dei titoli azionari.

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa.

La Società consortile a r.l. GAC "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" costituita in data 10 gennaio 2013 poi trasformata in FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata", società consortile cooperativa con capitale misto pubblico e privato senza finalità di distribuzione di utili ai soci a norma dell'art. 2315 e seguenti del codice civile, nasce, (così come richiesto dal Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca, con nota prot. 1112 del 26/10/2012, di costituirsi in organizzazione avente personalità giuridica con lo scopo di realizzare un Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla normativa comunitaria, Bando di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006), interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.). In data 15 febbraio 2013 con D.D.G. n. 93/Pesca del Dipartimento Regionale per gli interventi della pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e della Pesca veniva approvato il P.S.L. del Gac "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata".

In data 5 Giugno 2013 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Siciliana ed il GAC che regola i rapporti tra il Referente dell'Autorità di Gestione (R.A.G.) dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana del FEP 2007/2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.) "Il Sole l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata".

L'Amministrazione Comunale è titolare di quote pari a nominali Euro 9.000,00 corrispondente al 20,45% del capitale sociale.

La durata dell'impegno: la società è stata costituita il 10.01.2013 e la durata dell'impegno è sino al 31/12/2050.

Con D.D.G. n. 341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento Regionale per gli interventi della pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e della Pesca, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Reg. n. 8, foglio n. 141, è stato finanziato il P.S.L. del G.A.C. ed è stato concesso un contributo di € 2.027.495,00. La società, per quanto sopraesposto, costituisce lo strumento espressamente previsto dalla normativa comunitaria per l'implementazione delle politiche di sviluppo della pesca, pertanto, non può essere liquidata o cessare la propria attività istituzionale prima della completa attuazione del P.S.L. (Piano di Sviluppo).

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

Conclusioni

Sulla base di quanto riportato nella presente relazione si rappresenta che, in riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, non sussistono, così come deliberato in sede di revisione straordinaria delle partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, i presupposti per attivare procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente al 31.12.2024.

Castelvetrano, 12.09.2025

 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)



Città di Castelvetro

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Bilancio Finanze e Tributi – Informatizzazione e digitalizzazione dei servizi Comunali

Palazzo Pignatelli - Piazza Umberto I n° 5
91022 Castelvetro (TP)
Tel. 0924/909685 – 0924/909676 – fax: 0924/932003

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

1. **OGGETTO:** Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024;

LA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Con verbale n. 25 del 15 ottobre 2025 dopo aver esaminato gli atti relativi alla proposta di Deliberazione "Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024";

Sono presenti: **ROCCOLINO Salvatore, CATALANOTTO Gaspare, IMPALLARI Giovanni, ITALIA Maria e STALLONE Daniele** e hanno espresso il seguente parere:

FAVOREVOLI: **ROCCOLINO Salvatore, ITALIA Maria e STALLONE Daniele.**

ASTENUTI: **CATALANOTTO Gaspare, IMPALLARI Giovanni**

CONTRARI: //

Il Segretario della III Commissione
F.to Sig.ra Calcara Caterina